



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4719

Seduta del 13/01/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Sorte

Oggetto

DIFFIDA AD ADEMPIERE PER LA PIENA OPERATIVITA' DELLE AGENZIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(ARTT. 60, C. 1 BIS E 6 E 61, L.R. N. 6/2012)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Roberto Laffi

Il Direttore Generale Aldo Colombo

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n.59";

VISTI gli artt. 7, comma 1, 60, commi 1 bis e 6 e 61 della legge regionale n.6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del settore dei trasporti", così come modificati dalla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", pubblicata sul BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015, che prevedono rispettivamente:

- il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:
 - a) Bergamo;
 - b) Brescia;
 - c) Como, Lecco e Varese;
 - d) Cremona e Mantova;
 - e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
 - f) Sondrio;
- gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n.19/2015;
- nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge in merito agli interventi sostitutivi;

- che la Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale e degli enti locali, nonché in caso di mancata costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale nei termini previsti dall'articolo 60. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. Le spese relative all'attività del commissario ad acta sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente;

DATO ATTO che lo stato di costituzione delle sei Agenzie di trasporto pubblico locale risulta essere il seguente alla data del 10 gennaio 2016 (termine di scadenza per la piena operatività definito dall'art. 60, comma 1 bis della l.r. n.6/2012):

- Brescia; Bergamo; Cremona e Mantova:
 - sono operative, avendo provveduto alla nomina degli organi e avendo in corso l'approvazione degli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto;
- Como, Lecco e Varese; Sondrio:
 - a seguito dell'approvazione della l.r. n. 19/2015, che ha modificato i bacini del trasporto pubblico locale, si è resa necessaria la ripetizione del processo per la costituzione delle relative Agenzie. Con DGR n. X/4027 del 11/09/2015 e n. X/4176 del 16/10/2015 la Giunta ha stabilito che la proposta di statuto e le quote di partecipazione degli Enti aderenti, elaborati nelle Conferenze di servizi, sono conformi alle linee guida regionali di cui alle D.G.R. n. IX/3506/2012 e n. IX/4261/2012. Gli Enti Locali coinvolti hanno provveduto ad approvare gli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

statuti nei rispettivi organi consiliari. Con Decreti dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 305 e 304 del 21/12/2015 sono state costituite formalmente le Agenzie dei due bacini di trasporto pubblico locale.

A seguito della convocazione dello scorso 8 gennaio 2016 della prima riunione dell'Assemblea dell'Agenzia del bacino di Como, Lecco e Varese è stato nominato il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia come previsto dall'art.7 della l.r.n.6/2012.

Risulta in corso la procedura di convocazione dell'Assemblea dell'Agenzia del bacino di Sondrio per procedere alla nomina degli organi previsti dall'art.7 della l.r.n.6/2012;

- Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia:

- con la DGR n. X/1725 del 30 aprile 2014 è stato preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi svoltasi il 15 aprile 2014 nell'ambito della quale, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, i lavori della Conferenza si sono conclusi con l'elaborazione della proposta di statuto dell'Agenzia.

L'adozione dello Statuto doveva essere formalizzata entro il 30 giugno 2014 (valevole come atto di diffida) con atto dei Consigli Comunali e Provinciali degli Enti coinvolti.

Al 30 giugno 2014 i Consigli comunali e provinciali degli Enti coinvolti hanno proceduto all'adozione dello statuto, ad eccezione della Provincia e del Comune di Milano. La Città Metropolitana di Milano ha adottato lo Statuto in data 30 novembre 2015, mentre alla data del 10 gennaio 2016 il Comune di Milano non risulta aver adottato lo Statuto in Consiglio Comunale;

RILEVATO conseguentemente che entro il termine stabilito dall'art.60, comma 1 bis della l.r.n.6/2012:

- non è stata adottata la proposta di Statuto, nè risulta programmata la seduta consiliare da parte del Comune di Milano per l'adozione del medesimo atto;
- risulta convocata la prima seduta dell'Assemblea delle Agenzie del bacino di Como, Lecco e Varese per procedere alla nomina degli organi stabiliti dall'art.7 della l.r.n.6/2012;
- risulta in corso la procedura di convocazione dell'Assemblea del bacino di Sondrio per procedere alla nomina degli organi stabiliti dall'art.7 della l.r.n.6/2012;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ATTESO che la mancata adozione della proposta di Statuto da parte del Comune di Milano non consente alla Giunta Regionale la verifica della rispondenza della proposta di Statuto dell'Agazia alle linee guida regionali approvate con dgr n.3506 del 23 maggio 2012, al fine di costituire l'Agazia e dar corso a tutte le attività necessarie per la sua piena operatività;

DATO ATTO che risulta necessario da parte:

- del Comune di Milano procedere all'adozione della proposta di statuto, al fine di costituire l'Agazia e dar corso a tutte le attività necessarie per la sua piena operatività;
- dell'Assemblea dell'Agazia del bacino di Como, Lecco e Varese completare il processo di nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvare gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;
- dell'Assemblea dell'Agazia del bacino di Sondrio procedere alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvare gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art.61, comma 1, l.r. n. 6/2012 necessario diffidare:

- il Comune di Milano affinché provveda all'adozione della proposta di statuto, al fine di costituire l'Agazia e dar corso a tutte le attività necessarie per la sua piena operatività, nominando gli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;
- l'Assemblea dell'Agazia del bacino di Como, Lecco e Varese affinché completi il processo di nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvi gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;
- l'Assemblea dell'Agazia del bacino di Sondrio affinché proceda alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvi gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. ai sensi degli artt. 60, commi 1 bis e 6 e 61 comma 1 della l.r. n. 6/2012 di diffidare:
 - il Comune di Milano affinché provveda all'adozione della proposta di statuto, al fine di costituire l'Agenzia e dar corso a tutte le attività necessarie per la sua piena operatività, nominando gli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;
 - l'Assemblea dell'Agenzia del bacino di Como, Lecco e Varese affinché completi il processo di nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvi gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;
 - l'Assemblea dell'Agenzia del bacino di Sondrio affinché proceda alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2012 e approvi gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio;
2. di fissare i seguenti termini finali per gli adempimenti di cui al punto 1:
 - la data del 29 febbraio 2016 affinché il Comune di Milano provveda all'adozione della proposta di statuto, al fine di costituire formalmente l'Agenzia del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
 - la data del 29 febbraio 2016 affinché le Agenzie dei bacini di Como, Lecco e Varese e quella di Sondrio siano pienamente operative ai sensi dell'art. 60, comma 1 bis della l.r. n. 6/2012;
 - la data del 30 aprile 2016 affinché l'Agenzia del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sia pienamente operativa ai sensi dell'art. 60, comma 1 bis della l.r. n. 6/2012;
3. di stabilire che decorsi i termini di cui al punto 2, senza che gli enti obbligati abbiano completato gli adempimenti indicati nei punti precedenti, la Giunta regionale disporrà, sensi dell'art.61, comma 2, l.r. 6/2012, gli specifici interventi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sostitutivi anche mediante la nomina di un commissario ad acta, provvedendo altresì alla sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento da parte del soggetto inadempiente;

4. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità per la trasmissione del presente atto agli Enti diffidati, nonché per l'assunzione degli eventuali atti conseguenti.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge